

**VERBALE ASSEMBLEA 01/06/2019 - DELIBERA ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 117/2017
DELL'ASSOCIAZIONE "LUNADIGAS APS"**

Il giorno 01 del mese giugno 2019 alle ore 19.00, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto di cui all'art 10, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Riforma del Terzo Settore, gli enti del terzo settore ETS D.lgvs 117/2017
- 2) Eventuale approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.
- 3) Iscrizione presso Registro Associazionismo Regione Sardegna.
- 4) Varie ed eventuali

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari I

La Presidente Signora Maria Luisa Carla PIGA constata che sono presenti tanti soci quanti da raggiungere il quorum costitutivo per deliberare sui punti dell'ordine del giorno e dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare come previsto dall'art 10 dello statuto sociale sull'ordine del giorno.

Alle ore 19.10 Il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il signora Nicoletta Nesler.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgvs 117/2017, che determinano l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme degli Enti del Terzo Settore; altresì relaziona sulle conseguenze ed implicazioni per l'associazione con riguardo al regime giuridico di cui al D.Lgvs 117/2017 e, in particolare, sulle norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e l'integrazione della denominazione per poter essere annoverati nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione LUNADIGAS attualmente non è iscritta in alcun registro e non si avvale di alcun particolare regime fiscale; detiene esclusivamente il codice fiscale e la sua attività è finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale.

L'associazione ha l'interesse e la convenienza ad entrare nel mondo ETS e in prima istanza ad iscriversi presso il Registro Regionale Sardegna nella sezione associazionismo APS per poi trasmigrare al RUNTS sezione APS naturalmente.

Il Presidente informa l'assemblea che sono stati verificati i requisiti oggettivi di cui al CTS art 4 c.1 e soggettivi di cui al CTS all'art 5 e che l'associazione può acquisire la qualifica di ETS e, per le sue peculiarità, può essere annoverata nella sezione delle APS Associazioni Promozione Sociale, essendo l'associazione costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in esclusiva o principale di attività di cui all'art 5 del CTS prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il Presidente, dopo un'ampia disamina della problematica, individua come la soluzione più conveniente ed opportuna per LUNADIGAS l'adeguamento dello statuto al CTS D.lgvs 117/2017 come APS e l'iscrizione già da ora al Registro Regione Sardegna delle APS.

Dopo un approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore e un'attenta analisi, l'assemblea delibera all'unanimità di procedere all'adeguamento dello statuto al CTS D.lgvs 117/2017 come APS e l'iscrizione al Registro Regione Sardegna delle APS.

Per l'adeguamento dello Statuto Sociale, il Presidente suggerisce all'assemblea di adottare una tecnica redazionale portando in approvazione il nuovo statuto, aggiornato alle regole del CTS e contenente gli elementi essenziali previsti dalla Legge Regione Sardegna per l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo allegandolo all'atto deliberativo.

Tale statuto consente di applicare le norme previgenti APS, per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale, e prevede la validità dei patti adeguati al Dlgs 117/2017 con le nuove disposizioni del CTS ex art 101 comma 2 e 3, per la trasmigrazione nel RUNTS.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in osservanza del Regolamento Regione Sardegna, che contengono anche la nuova denominazione sociale integrando la stessa con l'acronimo di Associazione Promozione Sociale APS, "LUNADIGAS APS".

Per le APS costituite ma non ancora iscritte ai Registri Regionali la denominazione APS è obbligatoria ma con clausola integrativa, come evidenziato nella nota ministeriale 12604 del 29/12/2017 che: " La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione."

Durante il periodo transitorio l'acronimo APS potrà essere utilizzato da parte dell'associazione solo se otterrà l'iscrizione nel registro di settore della Regione Sardegna, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'art 101 comma 3 del codice.

Dopo un breve dibattito, la lettura integrale dello Statuto adeguato, aver convenuto con riguardo alla tecnica redazionale illustrata dal Presidente, l'assemblea delibera con voto unanime

- l'adeguamento dello Statuto Sociale dell'Associazione al CTS di cui D.lgs 117/2017;
- l'integrazione della denominazione con l'acronimo APS e quindi "LUNADIGAS APS".

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale sotto la lettera "A" a formarne parte integrante - **ALLEGATO A - STATUTO - "LUNADIGAS APS"**.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente **Ufficio del Registro** chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo e dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla **Agenzie delle Entrate** della variazione della denominazione sociale "LUNADIGAS APS" entro i termini di legge.

Il Presidente provvederà a fare istanza di iscrizione dell'Associazione "LUNADIGAS APS" al **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale** della Regione Sardegna.

L'assemblea investe il Consiglio Direttivo di ogni potere per il perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Sardegna e dell'associazione presso il RUNTS una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione come APS e ETS.

Alle ore 20.50 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

[Firma]

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato n. 51
ESENTE
Cedolare Sostitutiva

al n. 1919
16-11-2019

Il Segretario

[Firma]

**Verbale Assemblea Adeguamento Statuto D.lvg 117/2017 del 01/06/2019
ALLEGATO "A"**

**STATUTO SOCIALE
LUNÀDIGAS APS**

Art. 1. – DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE

E' costituita l'Associazione culturale "LUNÀDIGAS APS", una libera e democratica Associazione di fatto, apartitica e apolitica, indipendente, con durata indeterminata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III., art. 36 e segg. del codice civile, e a norma dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al Registro Regionale dell'Associazione e/o successivamente al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Cagliari alla Via Pietro Delitala, 10. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. – FINALITA'

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all'art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- Lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera w) promozione della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione "Lunàdigas APS" nello specifico persegue i seguenti scopi:

- ☒ la divulgazione del linguaggio audiovisivo, la cultura dell'immagine e i metodi dell'inchiesta sociale in ogni ambito
- ☒ l'ideazione e la produzione di opere audiovisuali, crossmediali e multimediali;
- ☒ la promozione e la distribuzione nei circuiti tradizionali e attraverso il web delle opere audiovisuali crossmediali e multimediali;
- ☒ l'ideazione e realizzazione, valorizzazione e distribuzione di film, video, programmi televisivi e radiofonici;
- ☒ la promozione e lo sviluppo di tutte le arti e dei suoi diversi linguaggi, audiovisivi, radiofonici, cinematografici, della pittura, della scultura, della scrittura, della fotografia, della moda e della musica, quale volano per lo sviluppo e la fruizione culturale e come strumento di crescita comunitaria e sociale, anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- ☒ la diffusione e valorizzazione delle arti tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie e del web, o comunque attività di interesse sociale con finalità educative.
- ☒ la promozione di collaborazioni, reti, scambi tra soggetti che operano in ambito culturale, sociale e delle arti tutte.

Art. 3. – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'associazione "Lunàdigas APS" per il raggiungimento dei suoi fini, intende a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS:

- ☒ ideare, realizzare, produrre, acquisire, tutelare, distribuire opere audiovisuali, crossmediali, multimediali e dell'editoria,
- ☒ organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale;
- ☒ ideare, realizzare, organizzare eventi, attività e prodotti culturali, artistici, divulgativi, formativi e promozionali con finalità educative;
- ☒ attivare, partecipare, promuovere, sostenere reti culturali di livello regionale, nazionale europeo e transnazionale, che consentano una miglior attuazione degli scopi sociali e l'accesso a fondi per la realizzazione dei propri progetti;
- ☒ realizzare e promuovere occasioni pubbliche rivolte alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, sociale e politici, promozione delle pari opportunità e di iniziative in collaborazione anche con altre associazioni e persone singole.
- ☒ raccogliere, tradurre, organizzare, sistematizzare e mettere in rete di materiali audiovisivi, scritti, fotografici e dati destinati a costituire un archivio storico fotografico audio visuale aperto al continuo miglioramento nel confronto con standard nazionali e internazionali avallati anche da partner di alto profilo scientifico; un archivio integrato e destinato al pubblico e ad un'utenza di studenti, studiosi e accademici.
- ☒ fornire servizi di consulenza, progettazione, realizzazione di prodotti culturali e organizzazione di eventi culturali che consentano il pieno dispiegarsi delle proprie finalità statutarie.

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni; altre forme associative e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà entro i limiti dell'articolo 36 CTS, ovvero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati entro i limiti.

Art. 4. – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti senza distinzione di sesso, età, religione, orientamento sessuale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono aderire a Lunàdigas APS cittadine/i, associazioni, reti, organizzazioni, Enti e imprese che non abbiano fini di lucro, che si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo che deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo, deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Lo status di Socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente e quindi non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di Socio si perde per:

- RECESSO;
- ESCLUSIONE
- DECESSO

RECESSO

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualifica di socio altresì si perde per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. - SOCI DIRITTI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Le/gli associati hanno diritto a:

- a) Concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) Approvare il programma e il rendiconto economico e finanziario;
 - c) Eleggere gli organismi sociali ed essere eletti/i negli stessi.
 - d) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
 - e) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - f) Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati
 - g) Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo
- 

Art. 6. - SOCI DOVERI

Le/gli associate/i sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
 - b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali deliberate dagli organismi dirigenti pena la decadenza da qualifica di socio;
 - c) Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- 

- d) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. – PATRIMONIO E RISORSE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di privati e imprese;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) beni, immobili e mobili;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) fondi di riserva costituiti dalle eccedenze del bilancio;
- k) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- l) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- m) rendite patrimoniali;
- n) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- o) entrate attività diverse di cui art 6 del CTS.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 8. – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio/rendiconto economico e finanziario annuale, che deve essere approvato sottoposto all'approvazione dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9. - Democrazia interna e organi dell'Associazione

L'Associazione Lunàdigas APS si ispira ai principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i e di partecipazione, dunque tutte le cariche e gli organismi hanno carattere elettivo.

Essi sono:

- ☒ l'Assemblea dele/i Socie/i;
- ☒ il Consiglio Direttivo;
- ☒ la/il Presidente;
- ☒ l'eventuale Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 10. - Le assemblee

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto affisso all'interno della sede e/o attraverso la posta elettronica o altro mezzo tecnologico, contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di otto giorni o dietro richiesta scritta e motivata di 1/10 dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c.

L'Assemblea ordinaria:

- ☒ approva il rendiconto economico finanziario;
- ☒ approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso;
- ☒ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☒ nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale

- ☒ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☒ delibera sui ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di riezione di esclusione da socio;
- ☒ approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- ☒ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- ☒ approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- ☒ delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione potrà avvenire a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente e da un segretario nominato/a dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione delle/i soci.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Art. 11. - Il Consiglio Direttivo

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 eletti fra i soci, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili; elegge al suo interno le cariche sociali previste dal presente Statuto.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione delle/i socie/i.

Il Direttivo può fissare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3 ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a consigliere/a.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo deve:

- ☒ redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- ☒ curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☒ redigere e approvare bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- ☒ compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- ☒ stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni
- ☒ deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- ☒ deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- ☒ delibera sull'esclusione degli associati
- ☒ favorire la partecipazione dei/le soci/e alle attività dell'Associazione.
- ☒ determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- ☒ determina i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari.
- ☒ redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- ☒ istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- ☒ individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di gruppi di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 12. - La/il Presidente

Il/la Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e le operazioni bancarie; convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento, le suddette funzioni, verranno esercitate dal/la Vicepresidente.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 13 Il Vicepresidente coadiuva la/il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni e tutte le prerogative conferite dallo statuto alla Presidente.

Art. 14. - Il Segretario ha il compito tenere i rapporti con i soci, di porre in atto le delibere, redigere i verbali, attendere alla corrispondenza e agli atti.

Art. 15. - Il Tesoriere ha il compito di tenere le scritture sovrintendere al bilancio e compiere eventuali operazioni bancarie ordinarie e straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario/a e di Tesoriere/a possono essere espletate dalla stessa persona.

Art. 16. - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17. CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

Il Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 18. - GRATUITA' CARICHE

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c.2 c.c. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19. - Scioglimento dell'associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione è adottata con i quorum espressi all'art. 10 del presente statuto.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità sociale e culturale.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 20 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni di Promozione Sociale, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Maria Luisa Cona Pigi

Niedetta Nerli